

Pubblicato il 10/11/2022

N.00633\_2022 REG.PROV.CAU.  
N. 00866/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 866 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Bologna Selene, rappresentata e difesa dall'avvocato Lucia Di Salvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

la Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente *pro tempore*;  
l'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica per la Regione Siciliana (Dipartimento regionale della funzione pubblica), in persona dell'Assessore *pro tempore*;

Formez Pa - Centro servizi assistenza studi e formazione per l'ammodernamento della P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

di: Graffeo Diana, Rocca Maria Rita e Bartolone Alfredo, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

quanto al ricorso introduttivo:

- *«del provvedimento del quale si sconoscono gli estremi con il quale è stata disposta la non ammissione della ricorrente alla prova scritta del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, indetto dall'Assessorato resistente con il DDG n. 5039 del 23.12.2021 (doc.1), modificato con DDG n. 117 del 21.02.2022, e segnatamente per il profilo CPI –AML (Analista del mercato lavoro) a n. 37 posti; della scheda di valutazione dei titoli presentati dalla ricorrente unitamente alla presentazione della domanda relative al profilo sopra precisato»;*
- *«del conseguente elenco/graduatoria degli ammessi alla prova scritta del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, indetto dall'Assessorato resistente con il DDG n. 5039 del 23.12.2021 modificato con DDG n. 117 del 21.02.2022, per il profilo CPI –AML (Analista del mercato lavoro) a n. 37 posti, elenco/graduatoria pubblicato sul sito istituzionale in data 10 maggio 2022»;*
- *«di tutti gli atti a tale elenco/graduatoria presupposti, quali schede di valutazione anche degli altri candidati, verbali recanti la fissazione di criteri di valutazione dei titoli, etc»;*
- *«del prefato bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, indetto dall'Assessorato resistente con il DDG n. 5039 del 23.12.2021 [...] modificato con DDG n. 117 del 21.02.2022 [...], per il profilo CPI –AML (Analista del mercato lavoro) a n. 37 posti nelle parti seguito indicate, anche in ragione dell'applicazione fattane dall'amministrazione ed in special modo dell'art. 6 del medesimo bando»;*
- *«ove adottato, del provvedimento di cui si sconoscono gli estremi con il quale è stata respinta la richiesta di riesame e di ammissione con riserva inoltrata dalla*

*ricorrente nelle date 11/12 maggio 2022»;*

nonché:

*«per l'ammissione con riserva della ricorrente a sostenere la prova scritta della predetta procedura già fissata per il profilo CPI –AML (Analista del mercato lavoro) a n. 37 posti per il giorno 25 maggio 2022 ore 10 (sessione unica)»;*

quanto al ricorso per motivi aggiunti, per l'annullamento:

*- «del DDG n. 3653 del 15.09.2022, pubblicato sul sito istituzionale il successivo 16.09.2022 e sulla GURS il 30.09.2022 con il quale il DG della Funzione Pubblica dopo avere approvato la graduatoria degli idonei nella quale figura ammessa con riserva l'odierna ricorrente ha poi dichiarato vincitori della selezione tutti i candidati che hanno superato la prova ad eccezione della ricorrente come da art. 2 e 3 del prefato DDG che dunque espressamente del pari si impugnano anche per siffatto aspetto»;*

*- «per quanto occorrer possa e tenuto conto che gli stessi risultano già impugnati con l'atto introduttivo del presente giudizio, di tutti gli atti prodromici e connessi ivi compreso l'elenco dei soggetti che hanno superato la prova scritta, la votazione attribuita a tali candidati per l'ammissione alla prova preselettiva, i verbali (ove redatti ed esistenti!) contenenti le valutazioni di coerenza ed inerenza dei titoli presentati da ciascun candidato (sia per la fase preselettiva che per l'attribuzione del punteggio finale) , i verbali (ove redatti ed esistenti!) contenenti i criteri per la valutazione della coerenza ed inerenza di cui all'art. 6 comma 4 sub a del bando»;*

*- «dell'avviso pubblicato il 6.10.2022 con il quale i soli vincitori sono stati, a pena di decadenza, onerati ad operare la scelta della sede e optare per il profilo prescelto dal 10 al 17 ottobre 2022»;*

nonché

*«per la corretta esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa da codesto ecc.mo TAR n. 386/2022».*

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza cautelare contenuta nel ricorso per motivi aggiunti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimato;

Viste le memorie delle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Visti i decreti cautelari n. 326 e n. 591 del 2022;

Visti gli artt. 49 e 55, c.p.a.;

Designato relatore il dott. Fabrizio Giallombardo;

Uditi all'udienza camerale del 9 novembre 2022 i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Ritenuto che:

- correttamente l'Amministrazione, all'art. 3 della graduatoria impugnata con i motivi aggiunti, ha evidenziato che la nomina tra i vincitori della candidata Bologna Selene, inserita in graduatoria con riserva in esecuzione dell'ordinanza di questo T.a.r. n. 386/2022 del 23 giugno 2022, resta subordinata alla definizione del giudizio di merito in senso favorevole alla candidata;
- che l'esecuzione della graduatoria non dà luogo ad effetti irreversibili per la ricorrente, con conseguente carenza di pregiudizio grave e irreparabile;

Ritenuto che le questioni prospettate necessitano dell'approfondimento proprio della fase di merito, sicché si rende necessaria la fissazione della relativa udienza, indicata in dispositivo, *ex art. 55, co. 10, c.p.a.*;

Ritenuto di dover onerare la parte ricorrente della notificazione del ricorso per motivi aggiunti e del ricorso introduttivo ai controinteressati non intimati, con assegnazione del termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova delle notificazioni entro il termine perentorio di giorni dieci dal loro perfezionamento, pena - in mancanza - l'improcedibilità del ricorso;

Ritenuto di dover autorizzare la notificazione mediante pubblici proclami, con pubblicazione degli atti infra specificati sul sito web istituzionale dell'Assessorato

delle autonomie locali e funzione pubblica della Regione Siciliana, con le modalità di seguito esposte;

Ritenuto che l'avviso da pubblicarsi sul sito web dovrà indicare:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimiate;
- il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti;
- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica con dette modalità;
- l'indicazione nominativa dei controinteressati;

Ritenuto, altresì, che l'Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica:

- deve pubblicare sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza anche su supporto digitale autentico) il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, curando che sull'*homepage* del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e la presente ordinanza;
- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta la documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e sia specificata la data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto, infine, che gli specifici profili della presente fase di giudizio consentono la compensazione delle relative spese tra tutte le parti (art. 57 c.p.a.).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione seconda, fissa, per la discussione del merito, l'udienza pubblica del 19 aprile 2023.

Onera la parte ricorrente della notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti ai controinteressati secondo quanto specificato in motivazione.

Compensa le spese della presente fase del giudizio.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Calogero Commandatore, Primo Referendario

Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Fabrizio Giallombardo**

**IL PRESIDENTE**  
**Federica Cabrini**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

La sottoscritta Avv. Lucia Di Salvo, procuratore e difensore della Dott.ssa Selene Bologna attesta che la presente Ordinanza n. 633/2022 è copia conforme all'originale informatico depositato dal TAR Sicilia Palermo Sez. II nel fascicolo informatico del Ricorso RG 866/2022 da cui è tratta